

Savigliano, 16/06/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 35/2020

BONUS RENZI: LE NOVITÀ DAL 01 LUGLIO

Il D.L. 03/2020, convertito in Legge 21/2020, riscrive la disciplina del Bonus Renzi: le novità entreranno in vigore a partire dal 01 luglio 2020.

ABROGAZIONE BONUS RENZI E NUOVE MISURE IN SOSTITUZIONE

Dal 01 luglio il comma 1-bis, art. 13 del TUIR (norma che disciplina il cosiddetto **Bonus Renzi**) è **abrogato**: i destinatari ne beneficeranno pertanto solo fino al 30/06/2020.

In sua sostituzione sono state istituite due nuove misure:

- un **“Trattamento Integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”**, che si concretizza in un credito IRPEF del valore di 100 euro mensili;
- una **nuova detrazione fiscale** che andrà a ridurre l'imposta lorda.

NUOVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

A partire dal 01 luglio 2020, beneficeranno del nuovo trattamento integrativo i soggetti che:

- ❖ siano **titolari di redditi da lavoro dipendente** e di alcuni redditi **assimilati**¹;
- ❖ siano titolari di **reddito complessivo** nel periodo di imposta **non superiore 28.000 euro**;
- ❖ abbiano **un'imposta lorda positiva** determinata sul reddito di lavoro dipendente/assimilato, al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.

Il credito IRPEF ammonta a **1.200 euro annui**, rapportati al periodo di lavoro: l'importo viene riconosciuto direttamente in busta paga in rate mensili del valore di 100 euro cadauna.

NUOVA DETRAZIONE FISCALE

Sempre a partire dal 01 luglio, ma in questo caso solo fino al 31 dicembre 2020, i titolari di redditi di lavoro dipendente/assimilato con **reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro annui**, esclusi dalla possibilità di beneficiare del trattamento integrativo di cui sopra, avranno diritto ad una nuova detrazione fiscale.

L'importo della detrazione, di **valore massimo pari a 600 euro**, si riduce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi alla soglia massima di reddito pari a 40.000 euro annui.

¹ Compensi percepiti da soci di cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le indennità di tirocinio e le borse di studio, i compensi per le attività svolte sotto forma di co.co.co, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche complementari, i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.